

ALLEGATO "C" al n. 14.073/10803 di REP.

ALLEGATO "C"

STATUTO

AL N. 10-803 DI RACCOLTA

Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita l'associazione denominata **"Politecnico Internazionale per lo Sviluppo Industriale ed Economico - Ente del Terzo Settore"** o, in forma abbreviata, **"P.I.S.I.E. - ETS"** (d'ora innanzi, la **"Associazione"**).

Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

1.4. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2) Sede

2.1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di **Vigevano** – Via Matteotti n. 4/A.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Vigevano non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3) Scopo

3.1. L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a:

- perseguire il bene comune;
- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

3.2. L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:

- di azione volontaria;
- di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi;
- di produzione o scambio di beni o servizi.

L'associazione pone i suoi principi ed i suoi obiettivi nell'ambito della cooperazione principalmente con i Paesi in via di sviluppo, disciplinata in Italia dalla Legge 11.08.2014 n. 125, operando per l'attuazione di iniziative so-



cio-culturali, di cooperazione allo sviluppo sostenibile, di assistenza tecnico-economica e di ricerca scientifica nell'ottica di sensibilizzare l'opinione pubblica verso la promozione della pace e della solidarietà tra i popoli nonché verso il progresso industriale ed economico dei Paesi in via di sviluppo.

Per raggiungere gli scopi indicati l'Associazione gestisce programmi e istituisce Centri Pilota, Unità Autonome di Tecnologie Applicate, Laboratori Scuola per formazione e dimostrazione dei processi produttivi in relazione agli incarichi ricevuti e potrà associarsi o assorbire, se del caso, Centri di Formazione, Enti, Istituti o Scuole già operanti nel settore della formazione e della cooperazione o comunque aventi alcune delle finalità indicate nel presente articolo.

Inoltre l'Associazione potrà convenzionarsi con Enti, Università, Istituti, Scuole, centri di Ricerca, Associazioni, Organismi pubblici o privati, per svolgere i propri compiti istituzionali.

Le attività dell'Associazione saranno dirette, tra l'altro:

- alla promozione e gestione di corsi relativi a settori industriali e commerciali in genere e nello specifico ai settori manifatturieri caratterizzati dalla piccola e media industria;
- alla organizzazione di programmi di formazione, assistenza tecnica, valorizzazione e sviluppo delle attività economiche industriali al fine di promuovere la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
- alla promozione di iniziative ed attività allo scopo di accrescere la diffusione di tecniche per il migliore utilizzo di risorse naturali ed umane, da attuare nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente e della qualità dei prodotti;
- allo studio di prodotti e alla promozione di iniziative dirette a favorire le opportunità occupazionali con particolare riguardo verso la partecipazione della donna nei programmi di sviluppo della piccola impresa manifatturiera;
- all'espletamento di attività editoriali volte alla diffusione di informazioni e scambi con i Paesi in via di sviluppo sul piano della conoscenza tecnica, imprenditoriale ed economica;
- alla promozione della ricerca scientifica e dell'assistenza tecnica ai fini di un adeguato trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo mediante seminari, corsi di alta specializzazione anche in collaborazione con Università ed Istituti di ricerca italiani ed esteri.

Articolo 4) Oggetto

4.1. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

(così come previsto alla lettera - d - dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117)

2) formazione universitaria e post-universitaria;

(così come previsto alla lettera - g - dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117)

3) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

(così come previsto alla lettera - h - dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117)

4) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di in-

teresse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

(così come previsto alla lettera - i - dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117)

5) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

(così come previsto alla lettera - n - dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117)

6) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

(così come previsto alla lettera - o - dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117)

7) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

(così come previsto alla lettera - p - dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117)

4.2. In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. L'Associazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 6) Durata

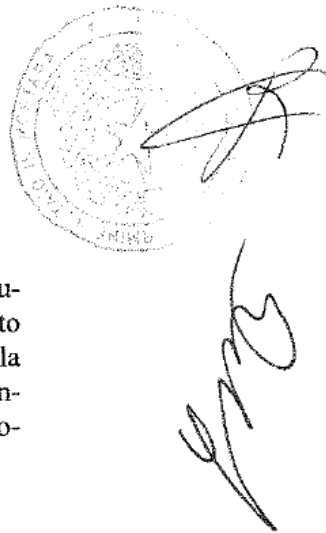
6.1. L'Associazione ha durata indeterminata.

Titolo II – Associati ed Affiliati

Associati

Articolo 7) Definizione di Associato

7.1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.



7.2. Fanno parte del P.I.S.I.E in qualità di “Associati” i promotori e coloro che sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo ai sensi degli articoli seguenti del presente Statuto.

7.3. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell’Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

Articolo 8) Pluralità degli Associati

8.1. L’Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati è da considerare come una fattispecie di scioglimento dell’Associazione.

Articolo 9) Diritti e obblighi degli Associati

9.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 10) Ammissione degli Associati

10.1. L’assunzione della qualità di Associato consegue all’accoglimento della domanda di ammissione (d’ora innanzi, la “Domanda”) proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che la Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti della Associazione nonché la Normativa Applicabile. La Domanda è aperta a tutti i cittadini italiani, ovunque residenti, nonché alle Associazioni di categoria i cui aderenti facciano parte dei settori industriali e commerciali di cui all’Art 3 del presente Statuto.

10.2. L’Associazione valuta la Domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta e può respingerla motivatamente.

10.3. L’organo preposto all’esame, all’approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

10.4. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

10.5 Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l’ha presentata, la Domanda si intende accettata.

10.6 In caso di respingimento della Domanda la relativa deliberazione dev’essere adeguatamente motivata.

10.7 In ogni caso di respingimento della Domanda il soggetto che l’ha presentata può presentare ricorso all’Organo di Controllo il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

10.8 Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione di accoglimento della Domanda.

10.9 Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l’adesione all’Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Articolo 11) Recesso dell’Associato

11.1 Qualunque associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall’Associazione e di cessare conseguentemente la sua

qualità di Associato.

11.2 La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il recesso.

11.3 La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

11.4 La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

11.5 Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12) Esclusione dell'Associato

12.1 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si rende gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

12.2 Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo egli non può intervenire nella riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12.3 La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, dev'essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o PEC.

12.4 La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato.

12.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale di cui all'art. 50 del presente Statuto.

Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:

a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;

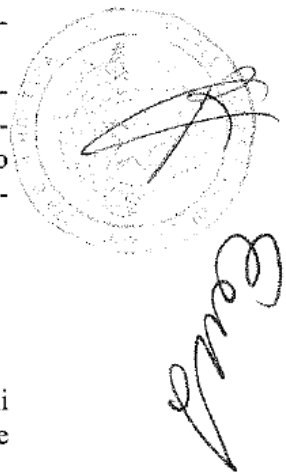
c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

12.6. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

Affiliati onorari e Affiliati aggregati

Articolo 13) Definizione di Affiliato onorario e Affiliato aggregato

Gli Affiliati Onorari e gli Affiliati Aggregati sono i soggetti ammessi quali membri onorari dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle



loro qualità, dei loro comportamenti.

Il Consiglio Direttivo può proporre come affiliati onorari gli imprenditori, i liberi professionisti, esperti e docenti della formazione professionale, esponenti dei settori industriali delle associazioni di categoria che siano particolarmente impegnati nel sostenere l'Associazione nel conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il Consiglio Direttivo può proporre come affiliati aggregati le associazioni di categoria che intendano operare per l'attuazione di iniziative in linea con le finalità istituzionali della Associazione.

13.1 Gli affiliati onorari e gli affiliati aggregati potranno partecipare alle Assemblee senza il diritto di voto e con funzione puramente consultiva.

13.2 Sia gli Onorari che gli Aggregati non saranno tenuti al versamento della quota annuale.

Titolo III – Patrimonio ed entrate

Articolo 14) Patrimonio iniziale

14.1. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate dagli Associati in sede di costituzione dell'Associazione stessa.

Articolo 15) Entrate

15.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) il percepimento della Quota Annuale;
- b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 16) Quota Iniziale e Quota Annuale

16.1. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale").

16.2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").

16.3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;

b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;

c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

Articolo 17) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

17.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

17.2. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

17.3. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. E' comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Articolo 18) Irripetibilità di apporti e versamenti

18.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso, e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

18.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a

A circular stamp, likely an official seal, is located on the right side of the page. Below it is a handwritten signature in dark ink, which appears to be 'G.M.' or similar, written in a cursive style.

titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 19) Incremento del patrimonio

19.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 20) Salvaguardia del patrimonio

20.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

20.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

20.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

Articolo 21) Divieto di distribuzione

21.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 22) Patrimoni destinati a uno specifico affare

22.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

Titolo IV – Sistema di governance

Articolo 23) Organi

23.1. Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, la "Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- d) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente delibe-

rata dal Consiglio Direttivo);

d) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore o, qualora non ricorressero tali condizioni, se tale organo fosse comunque ritenuto opportuno;

e) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore.

23.2. L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Sezione I – Assemblea degli Associati

Articolo 24) Principi generali

24.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

24.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

24.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

24.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 25) Competenze dell'Assemblea

25.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

25.2. L'Assemblea inoltre:

a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente;

c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;

d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;

e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;

g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;

h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;

i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 26) Convocazione dell'Assemblea

26.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà degli Associati o da almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo oppure dall'Organo di Controllo.

26.2. L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Regione Lombardia; gli intervenuti possono essere dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati in modalità online.

26.3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e

A circular stamp with a faint border and a handwritten signature in dark ink. The signature is stylized and appears to be a cursive 'M' or similar. The stamp is located on the right side of the page, below the main text.

dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

26.4. L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:

a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati; b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

26.5 Qualora il numero degli Associati superi le 1.000 unità, l'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato almeno 2 volte anche su un quotidiano a rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operatività della Associazione.

26.6. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 27) Presidenza dell'Assemblea

27.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente;

in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

27.2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario Generale.

27.3. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il Presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 28) Deliberazioni dell'Assemblea

28.1. L'Assemblea è validamente costituita:

a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

28.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

28.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

28.4. Ogni Associato ha diritto a un voto.

28.5. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato. Il delegato non può ricevere più di una delega.

28.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

28.7. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

28.8. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

28.9. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

28.10. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi in modalità online. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- c) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Sezione II – Consiglio Direttivo

Articolo 29) Competenze del Consiglio Direttivo

29.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

29.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- b) deliberare su proposta del Presidente e sentito il Segretario Generale, la costituzione di comitati tecnici per lo studio di problemi inerenti le varie attività professionali nonché la nomina di delegati dell'Associazione per i rapporti internazionali nei vari paesi.
- c) eseguire le delibere dell'Assemblea, e controllarne l'adempimento e assistere il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni
- d) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) convocare almeno una volta all'anno l'Assemblea alla quale sottoporre il rendiconto dell'esercizio precedente nonché la relazione annuale sull'attività dell'Associazione. Quando particolari esigenze lo richiedono, l'Assemblea potrà essere convocata nel maggior termine di sei mesi.
- f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati effettivi e proporre la nomina degli Affiliati onorari e aggregati.
- g) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- h) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- i) deliberare sulle convenzioni con Enti Pubblici, Enti Morali, Università, Industrie, Istituti ed Enti privati per la istituzione di Scuole o corsi speciali di cui al presente Statuto.
- l) deliberare regolamenti di organizzazione ed amministrazione dell'Associazione.
- m) deliberare sulle proposte di istituzione di Uffici di rappresentanza in Italia e all'estero, Centri Pilota, Laboratori Scuola, sulla istituzione di nuove sezioni nei centri già operanti, sulla locazione dei laboratori e delle attrezzature attraverso l'esame delle offerte raccolte a tale scopo; sull'assorbimento di

A circular stamp with a stylized signature inside, and a larger, more elaborate handwritten signature below it.

Centri gestiti da altri Enti o privati nonché su eventuali soppressioni o trasferimenti di scuole, sezioni autonome o corsi.

n) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

29.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

29.4. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

29.5. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

Articolo 30) Composizione del Consiglio Direttivo

30.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di cinque a un massimo di nove Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente e il Vice Presidente.

30.2. I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche. I consiglieri sono nominati tra gli Associati Effettivi o tra le persone designate dalle Associazioni di categoria associate all'Associazione a norma dell'art. 7 del presente Statuto.

30.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

30.4. Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia i requisiti di onorabilità, di professionalità e indipendenza.

Articolo 31) Gratuità dell'incarico

31.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 32) Durata della carica

32.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

32.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

32.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

32.4. I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 33) Convocazione del Consiglio Direttivo

33.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri

o dall'Organo di Controllo.

33.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

33.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

33.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 34) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

34.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

34.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

34.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

34.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione; intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore a euro 100.000,00; occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

34.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

34.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

34.7. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

34.8. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

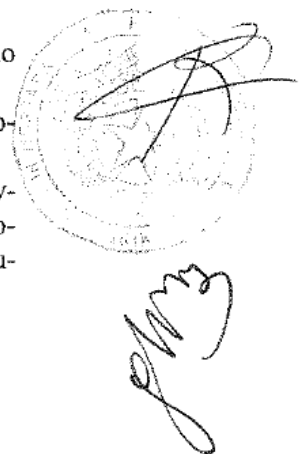
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 35) Responsabilità dei Consiglieri

35.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Articolo 36) Comitato Esecutivo (organo facoltativo)

A circular stamp with a star in the center and illegible text around the perimeter. Overlaid on the stamp is a large, stylized handwritten signature. Below the stamp, there is another handwritten signature or set of initials.

36.1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri due Consiglieri.

36.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.

Sezione III – Presidente, Vice Presidente

Articolo 37) Presidente e Vice Presidente

37.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

a) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e, dove previsto, del Consiglio Direttivo;

b) il coordinamento dell'attività dell'Associazione;

c) l'amministrazione ordinaria dell'Associazione e la vigilanza sull'andamento delle sue attività. In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, al quale deve però riferire nella sua prima riunione.

d) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;

e) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;

f) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

g) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio;

h) nominare il Segretario Generale e determinarne le attribuzioni, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo;

i) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

l) firmare gli atti e i documenti che importano impegno per l'Associazione. Egli è abilitato ad accettare contributi e donazioni di qualsiasi genere che vengano elargiti all'ente. Il Presidente, informato il Consiglio Direttivo, può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni la legale rappresentanza dell'Associazione ad altri membri del Consiglio Direttivo o al Segretario Generale.

37.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

37.3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Sezione IV – Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 38) Composizione dell'Organo di Controllo

38.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

38.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

38.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

38.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

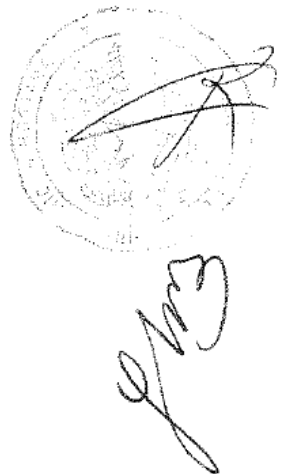
- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

38.5. Qualora competeva all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 39) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

39.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;
- c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
- e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qua-



lità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 40) Durata in carica dell'Organo di Controllo

40.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

40.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 41) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

41.1. L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

41.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

41.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

41.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

41.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

41.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

41.7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

41.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

41.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

41.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

41.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

41.12. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 42) Compenso dell'Organo di Controllo

42.1. Il compenso spettante ai componenti dell'Organo di Controllo dovrà essere in linea con le Tariffe Professionali degli Ordini di appartenenza.

Articolo 43) Esercizio della funzione di revisione legale

43.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Titolo V – Bilanci, libri e scritture

Articolo 44) Esercizi associativi

44.1 L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Articolo 45) Bilancio d'esercizio

45.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio di esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Articolo 46) Bilancio sociale

46.1 Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

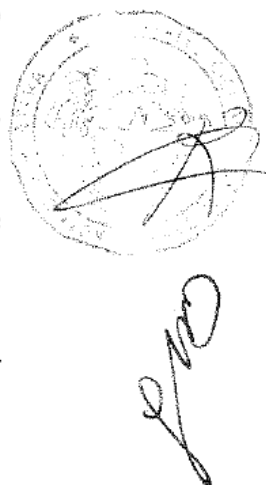
Articolo 47) Scritture contabili

47.1 L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.

Articolo 48) Libri dell'Associazione

48.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) Il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;



f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo;
48.2 Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.
48.3 Il Libro degli Associati ed il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie.
48.4 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, che possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.
48.5 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, che possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.
48.6 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli Associati e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Titolo VI – Estinzione e scioglimento

*

Articolo 49) Devoluzione del patrimonio

49.1 In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 CTS, fatta salva ogni diversa destinazione prevista dalla legge.

Titolo VII – Arbitrato

Articolo 50) Clausola compromissoria

50.1 Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

50.2 La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio ove ha sede l'Associazione.

50.3 L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo della Provincia in cui l'Associazione ha sede.

50.4 Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico. (art.22, commi 1 e 3. D. Lgs 7 marzo 2005, n.82 - art.68-ter, legge 16 febbraio 1913, n.89). Certifico io sottoscritto, Dottor Raffaele Ciccariello, Notaio in Mortara (Collegio Notarile di Pavia, Vigevano, Voghera), mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei atti, firmato a norma di legge.